

Codice A1705B

D.D. 4 dicembre 2024, n. 955

**Reg. (UE) n. 2021/2115. PSP 2023-2027. CSR 2023-2027 della Regione Piemonte. Intervento SRD04 (Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale), azione 1, sottointervento B (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema). DGR n. 12-8284 dell'11/3/2024. Bando 2024: proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto e integrazione delle disposizioni approvate con DD n. 694 dell'11/9/2024 e s.m.i.**



**ATTO DD 955/A1705B/2024**

**DEL 04/12/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile**

**OGGETTO:** Reg. (UE) n. 2021/2115. PSP 2023-2027. CSR 2023-2027 della Regione Piemonte. Intervento SRD04 (Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale), azione 1, sottointervento B (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema). DGR n. 12-8284 dell'11/3/2024. Bando 2024: proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto e integrazione delle disposizioni approvate con DD n. 694 dell'11/9/2024 e s.m.i.

Premesso che:

- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio reca norme sul sostegno ai piani strategici della politica agricola comune (PSP) di competenza degli Stati membri, finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. e prevede agli articoli 73 e 74 il sostegno agli investimenti dello sviluppo rurale;
- il regolamento (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 e s.m.i. della Commissione reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni e s.m.i.;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 e s.m.i. della Commissione stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- il regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 e s.m.i. della Commissione reca norme relative ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai

piani strategici della PAC;

premesse, inoltre, che:

- il *Piano Strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027* è stato notificato alla Commissione europea il 15 novembre 2022 e approvato da quest'ultima, nella sua versione iniziale, con decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022;
- il PSP 2023-2027 è operativo dal 1° gennaio 2023; il suo testo vigente è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C(2024)6849 del 30 settembre 2024;
- il *Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte*, attuativo del PSP 2023-2027, è stato inizialmente adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 17- 6532 del 20/02/2023 e in ultimo, nella versione vigente, con deliberazione n. 5-8514 del 30 aprile 2024;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte prevede, tra gli altri, l'Intervento SRD04 (Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale) e il sottointervento B (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema), in attuazione degli articoli 73 e 74 del regolamento (UE) n. 2021/2115;

dato atto che:

- il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- l'Autorità di Gestione, con Determinazione dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 ha approvato il documento "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato";
- il piano finanziario contenuto nel CSR 2023-2027 della Regione Piemonte assegna all'Intervento in oggetto la dotazione finanziaria complessiva di euro 2.000.000,00;
- il sostegno previsto dall'intervento SRD04, azione 1, sottointervento B finanzia attività che rientrano nell'art. 42 del TFUE e nell'allegato I del TFUE e che non sono quindi assoggettate alle normative sugli aiuti di Stato. Tuttavia, nel caso di altri gestori del territorio diversi dagli agricoltori e dagli enti pubblici il sostegno sarà concesso nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 14 del suddetto Reg. UE 2022/2472 e, a tal fine, il sostegno è stato notificato alla Commissione Europea come non aiuto di Stato. La notifica (inviata mediante il sistema SANI2) è stata validata dalla Rappresentanza permanente dell'Italia in data 07/08/2024 con il n° SA.115473 e poi ritirata su invito dei servizi della Commissione europea con nota dell'Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 28337 del 27/11/2024;

richiamato altresì che:

- l'art. 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della legge regionale n. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della legge regionale n. 9/2007 e s.m.i., che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- la gestione dei flussi finanziari del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1 febbraio 2008, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008, adottato ai sensi dell'art. 1 del Reg. (CE) 885/2006;
- ai sensi della delibera CIPESS (Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) n. 55 del 27/12/2022, gli aiuti sono cofinanziati da UE, Stato e Regioni nel modo seguente: 1) il tasso di partecipazione del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) è pari al 40,70% della spesa pubblica ammissibile ed è trasferito dall'UE

all'Organismo pagatore regionale; 2) la partecipazione nazionale (Stato e Regioni) è pari al 59,30% della spesa pubblica ammissibile ed è suddivisa per il 70% allo Stato (pari al 41,51% della spesa pubblica ammissibile) che la trasferisce all'Organismo pagatore regionale, e per il 30% alla Regione Piemonte (pari al 17,79% della spesa pubblica ammissibile); il cofinanziamento regionale trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento di spesa iscritto in competenza sul capitolo 219010 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale, viene impegnato e liquidato dalla Direzione Agricoltura e cibo in favore di ARPEA e trasferito all'Organismo pagatore regionale;

vista la *deliberazione della Giunta regionale n. 12-8284 dell'11 marzo 2024 e s.m.i.*, che in attuazione del PSP 2023-2027 e del CSR 2023-2027 ha approvato:

- l'attivazione nell'anno 2024 dei bandi per gli interventi agro-climatico-ambientali SRA-ACA 10, 12, 17, 22, per l'intervento SRA29 (agricoltura biologica) e per il sottointervento SRD04-B (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema);
- l'allegato A, parte integrante e sostanziale del provvedimento, in cui sono specificati: il contesto giuridico degli interventi sopra citati del CSR 2023-2027; per ciascuno di essi, la dotazione finanziaria totale e residua e quella destinata ai bandi attivati dal provvedimento stesso. In particolare, al bando del sottointervento SRD04-B sono destinati 1.000.000,00 euro di spesa pubblica cofinanziata, di cui 407.000,00 euro a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata, 415.100,00 euro di quota statale, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata, e 177.900,00 euro di quota regionale, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata; i termini vigenti per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) per le misure SRA-ACA e SRA29, come definiti dal Ministero per l'agricoltura, la sovranità alimentare e foreste (Masaf), mentre per il sottointervento SRD04-B, non rientrante fra gli interventi a superficie o a capo dello sviluppo rurale, la definizione di tale scadenza è demandata ai provvedimenti attuativi di competenza della Direzione agricoltura e cibo;
- l'applicazione dei principi e criteri di selezione per la formazione delle graduatorie, indicati nel PSP e specificati nel CSR 2023-2027, secondo la modulazione dei punteggi sottoposta al parere del Comitato di monitoraggio regionale (istituito con D.G.R. n. 11- 6552 del 27.02.2023) nella consultazione scritta svoltasi dal 31/1/2024 al 7/2/2024, dei cui esiti è stato dato atto con la determinazione dirigenziale del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile n. 126/A1705B/2024 del 20/2/2024, che riporta nel Documento di chiusura della consultazione le conclusioni dell'Autorità di gestione regionale del CSR 2023- 2027;
- l'incarico alla Direzione Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, di adottare gli atti e i provvedimenti attuativi;

vista la *determinazione dirigenziale n. 694 dell'11 settembre 2024* (pubblicata sul BURP n. 37 del 12/9/2024), che in applicazione della DGR n. 12-8284 dell'11 marzo 2024 e con riferimento al sottointervento SRD04-B:

- ha definito negli allegati A, B e C, parte integrante e sostanziale del provvedimento:

- il bando pubblico comprendente le disposizioni applicative e le fasi procedurali previste (Allegato A);
- le indicazioni tecniche per la realizzazione e manutenzione degli investimenti, i modelli per la relazione tecnica, il trattamento dei dati personali, le modalità di rendicontazione delle spese, la pubblicità del sostegno della PAC, i costi unitari standard (allegati da 1 a 6 nell'Allegato B);
- alcune voci pertinenti dei prezzari regionali, ai fini della verifica di congruità delle spese rendicontate (gli allegati 7 e 8 nell'Allegato C);

- ha stabilito che le domande di aiuto fossero presentate mediante Sistema Piemonte entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ;

- ha riportato la dotazione finanziaria del bando, come definita nell'Allegato A della DGR n. 12-8284 dell'11 marzo 2024.

Per quanto non previsto nelle disposizioni attuative la determinazione ha rinviato alla DGR n. 12-8284 dell'11/3/2024, al PSP 2023-2027, al CSR 2023- 2027, ai regolamenti UE citati in premessa, ai manuali delle procedure di ARPEA e ad ogni altra normativa vigente in materia;

vista la *determinazione dirigenziale n. 803 del 16/10/2024* (pubblicata sul BURP n. 42 del 17/10/2024), con la quale - a seguito di approfondimenti tecnici e normativi svolti con il coinvolgimento del Settore A1713C (Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica), incaricato dell'istruttoria delle domande - sono state apportate alcune integrazioni e modifiche alle disposizioni approvate con la citata determinazione dirigenziale n. 694 dell'11/9/2024;

considerato che un'Organizzazione professionale agricola ha formulato in data 6/11/2024 una richiesta di proroga della scadenza per la presentazione delle domande di aiuto, scadenza che in base alla suddetta determinazione dirigenziale n. 694 dell'11/9/2024, nella formulazione vigente, coinciderebbe con il 90° giorno successivo alla pubblicazione del bando sul BURP, vale a dire con l'11 dicembre 2024. La richiesta di proroga è motivata dall'esigenza di consentire ai progettisti di portare a termine con la necessaria accuratezza, su incarico di imprenditori agricoli o altri gestori del territorio, le attività richieste dal bando, che includono in particolare la redazione del prospetto economico completo e delle tavole progettuali dettagliate relative agli investimenti previsti;

considerato che richieste verbali in tal senso sono pervenute da altre organizzazioni agricole e da liberi professionisti;

riconosciuta la fondatezza delle motivazioni addotte e considerato, inoltre, che i funzionari incaricati di valutare le domande in oggetto, appartenenti al Settore Attuazione di programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica, saranno impegnati nei prossimi mesi anche nell'istruttoria delle domande a superficie o a capo del CSR 2023-2027 relative all'anno di impegno 2024, con l'obiettivo di non incorrere nelle rettifiche finanziarie che verrebbero applicate dalla Commissione Europea ai pagamenti effettuati dopo il 30/6/2025, per la parte eccedente il 5% degli importi liquidati prima di tale data;

valutato che una congrua proroga della scadenza per la presentazione delle domande di aiuto per il sottointervento SRD04-B, con il conseguente differimento dei successivi procedimenti amministrativi, ridurrebbe il periodo di sovrapposizione fra l'istruttoria dei progetti di investimento e quella delle domande riguardanti le misure a superficie o a capo, rendendo più efficiente lo svolgimento di entrambi i procedimenti;

considerato che la nuova scadenza dev'essere stabilita in modo tale che i procedimenti di approvazione della graduatoria e di istruttoria delle domande finanziabili per il sottointervento SRD04-B siano completati in tempo utile affinché gli investimenti possano essere realizzati già dall'autunno 2025, oltre che nell'anno successivo, favorendo il rispetto del termine del 31/12/2026 previsto dal bando per la presentazione delle domande di pagamento;

ritenuto pertanto necessario, per rispondere alle esigenze sopra descritte, prorogare al 17 febbraio 2025 i termini per la presentazione delle domande di aiuto relative al sottointervento SRD04-B;

ritenuto opportuno dare atto dell'esito della notifica di non-aiuto di Stato relativa all'eventuale finanziamento di investimenti effettuati da enti senza di scopo di lucro (onlus) in qualità di "altri

gestori del territorio”, nonché fornire specificazioni circa le modalità di verifica dell’indicazione di gestione sostenibile del territorio nell’atto costitutivo e dell’iscrizione al registro degli enti del terzo settore;

considerato inoltre opportuno inserire nel testo del bando alcune integrazioni, sia in risposta a una richiesta di chiarimento pervenuta sia a seguito di un approfondimento svolto con il CSI-Piemonte in data 26/11/2024, in merito ad aspetti di dettaglio relativi all’applicazione dei criteri per la selezione delle domande. Le specificazioni introdotte riguardano, in particolare:

- la precisazione che i limiti alla localizzazione degli investimenti si applicano a prati, prati-pascoli e pascoli soltanto se permanenti;
- in merito all’attribuzione del punteggio riferito alla qualità progettuale, la scelta delle specie e del criterio applicabile nel caso in cui l’investimento ricada in più aree vocate a differenti specie di tartufo o al di fuori di esse, in base alla prevalenza;
- la determinazione della SAU del soggetto che intende realizzare gli investimenti in oggetto, in riferimento alla quale calcolare l’incidenza delle superfici aziendali eventualmente interessate dall’azione SRA-ACA12;
- l’applicazione del criterio di ordinamento in base all’età del titolare della domanda, in caso di parità di punteggio, qualora la domanda sia presentata da forme associative;

considerata la necessità che la proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto e le integrazioni di cui sopra siano immediatamente efficaci, nelle more della pubblicazione del presente provvedimento nel primo numero utile del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

attestato/a:

- che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;
- l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d’interesse;
- la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 - che revoca le deliberazioni della Giunta regionale 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361 – e reca all’Allegato A la “Disciplina del sistema dei controlli interni”.

Tutto ciò premesso

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- a L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento

amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- la D.G.R. 31 Gennaio 2024, n. 4-8114 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";

## **DETERMINA**

in riferimento all'intervento SRD04 (Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale), azione 1, sottointervento B (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema) del CSR 2023-2027, e al relativo bando pubblico attivato con la *deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8284 dell'11 marzo 2024* e approvato con la *determinazione dirigenziale n. 694 dell'11 settembre 2024 e s.m.i.:*

- di prorogare al 17 febbraio 2025 il termine per la presentazione delle domande di aiuto;
- di integrare e modificare le disposizioni approvate con la *determinazione dirigenziale n. 694 dell'11/09/2024*, come modificata dalla *determinazione dirigenziale n. 803 del 16/10/2024*, secondo quanto specificato nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che il presente provvedimento potrà essere integrato e modificato dal Settore regionale competente;
- di stabilire che il presente provvedimento, nelle more della pubblicazione sul primo numero utile del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è immediatamente efficace.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte", nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione <https://bandi.regione.piemonte.it/> e - in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - nella sezione "Criteri e modalità" di "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento  
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)  
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato

**PSP 2023-2027 – CSR della Regione Piemonte 2023-2027**

**Sottointervento SRD04B**

**(Elementi naturaliformi dell'agroecosistema)**

**Bando 2024**

**MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 694 dell'11/9/2024**

**come modificata dalla determinazione dirigenziale**

**n. 806 del 16/10/2024**

**MODIFICHE ALL'ALLEGATO A (BANDO)**

*Nel frontespizio, l'ultima riga:*

SCADENZA	90° giorno successivo alla pubblicazione sul BUR
----------	--

*è sostituita dalla seguente:*

SCADENZA	<b>17 febbraio 2025</b>
----------	-------------------------

### **A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di aiuto**

*Al termine del paragrafo sono aggiunti i seguenti capoversi:*

<< **Tra i soggetti di cui al criterio CR02, per le onlus (enti senza scopo di lucro) deve risultare evidente la gestione sostenibile del territorio tra gli scopi/finalità del proprio statuto ed è, inoltre, richiesta la conformità alle regole del Codice degli Enti del Terzo Settore, istituito dal decreto legislativo n.117 del 3.07.2017 e s.m.i., in primo luogo l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).**

Per il primo aspetto, qualora nel sito internet ufficiale non risulti reperibile l'atto costitutivo, è fatto obbligo di allegarlo alla domanda di aiuto.

Per quanto riguarda l'iscrizione al RUNTS sarà consultato il sito ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. >>

## A.6 Scadenze

*Nella tabella relativa alle attività e alle scadenze, la prima riga:*

Presentazione domanda di aiuto	A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed entro e non oltre le ore 23.59 del 90° giorno, pena la non ricevibilità
--------------------------------	--

*è sostituita dalla seguente:*

Presentazione domanda di aiuto	Entro e non oltre le ore 23.59 del <b>17 febbraio 2025</b> , pena la non ricevibilità
--------------------------------	---

## B.2.1 Possibilità di concessione diversificata per determinati beneficiari

*Dopo il primo capoverso, il testo di seguito riportato:*

<< La comunicazione della Commissione Europea sulla nozione degli Aiuti di Stato di cui all'art 107 paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) pubblicato in Gazzetta Ufficiale della UE il 19/07/2016, dal paragrafo 199 al paragrafo 228, in merito alle infrastrutture conferma l'orientamento della UE in caso di attività o opere non sfruttate commercialmente o recanti vantaggi alla collettività:

- Paragrafo 203: "il finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali è in linea di principio escluso dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato... omissis",

- Paragrafo 205: "se un'infrastruttura è utilizzata per attività sia di natura economica che non economica, il finanziamento pubblico per la sua costruzione rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato solo nella misura in cui copre i costi legati alle attività economiche",

- Paragrafo 211: "Omissis .... l'infrastruttura non deve essere concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo, ma deve recare beneficio alla società nel suo insieme"; poiché gli interventi oggetto del presente bando:

- interessano opere che non sono intese ad essere sfruttate a fini commerciali;

- interessano attività non di natura economica ed il finanziamento copre i costi legati alle attività non economiche;



- recano beneficio alla società nel suo insieme e l'infrastruttura non è concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo.

Per motivi di certezza giuridica, le sovvenzioni concesse nell'ambito dell'intervento SRD04.B sono state notificate alla Commissione Europea come non aiuti di Stato, anche nel caso in cui ne siano beneficiari i soggetti di cui alla precedente lettera C). La notifica (inviata mediante il sistema SANI2) è stata validata dalla Rappresentanza permanente dell'Italia in data 07/08/2024, con il n° SA.115473 che fa fede della trasmissione alla Commissione Europea.

L'autorizzazione per le Onlus a presentare domanda di aiuto avviene, pertanto, nelle more dell'approvazione di tale valutazione regionale da parte della Commissione Europea. Qualora quest'ultima non riconoscesse la natura di "non Aiuto di stato" al beneficio da concedere a eventuali domande di Onlus, tale beneficio si potrebbe configurare come aiuto in "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (cosiddetto "de minimis" generale). In tal modo essi rientrerebbero, quindi, nell'ambito degli aiuti di Stato in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Gli aiuti da concedere alla Onlus, ai sensi del DM n. 115/2017 in tal caso sarebbero soggetti alla registrazione, prima della concessione degli stessi, sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

L'intensità del sostegno sarebbe inoltre contenuta entro i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 2023/2831 e cioè per un contributo massimo percepibile pari a 300.000,00 euro nei tre anni precedenti la concessione, comprensivo di tutti gli aiuti «de minimis» percepiti dal beneficiario.

L'eventuale richiesta di un aiuto superiore al limite massimo disponibile per ciascun beneficiario (rappresentato dal limite per il triennio previsto dal regolamento (UE) n. 2023/2831, detratti gli aiuti già percepiti nel triennio ai sensi dei regolamenti relativi a tutti i regimi "de minimis") comporterà la decadenza totale della domanda ai sensi dell'Art. 3 comma 7 del Reg. UE 2831/2023. Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 31 maggio 2017, n. 115 ("Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e smi"), il soggetto concedente è tenuto alle verifiche propedeutiche alla concessione e alla successiva registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso, attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro (RNA) ed al preventivo controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis già concessi al richiedente medesimo.

I dati dichiarati dal richiedente in merito agli aiuti in regime "de minimis" già percepiti nei tre anni precedenti la data della dichiarazione e i dati relativi a eventuali situazioni di controllo esercitato da parte di altre imprese o su altre imprese saranno verificati avvalendosi di tale Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

È responsabilità del richiedente visionare la propria posizione degli aiuti "de minimis" nelle rispettive banche dati RNA e SIAN alle pagine trasparenza nei link: - <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jsp> - <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza>

Gli aiuti concessi a valere sugli interventi CSR che sono assoggettati alle regole sugli aiuti di Stato rispettano le seguenti disposizioni:

- non saranno concessi aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (cd. "clausola Deggendorf"), nei limiti ed eccezioni previsti dalla normativa

europea sugli aiuti di Stato applicabile al regime di aiuti in oggetto [articolo 1, comma 4 del Reg. (UE) 2022/2472; punto (25) degli Orientamenti; articolo 1, comma 4, lett. a) del Reg. (UE) 651/2014 come modificato dal Reg. (UE) n. 2021/1237];

- sono escluse le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 59) del Reg. (UE) 2022/2472 e nella Parte I, Capitolo 2.4, punto (33) 63 degli Orientamenti, nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di Stato applicabile al regime di aiuti in oggetto [articolo 1, comma 5 del Reg.(UE) 2022/2472; punto (23) degli Orientamenti; articolo 1, comma 4, lett. c) del Reg. (UE) n. 651/2014 come modificato dal Reg. (UE) n. 2021/1237.

In ogni caso l'ammissione delle Onlus all'aiuto, qualora tutti i criteri e gli impegni siano positivamente verificati, avverrà dopo il riconoscimento della Commissione Europea che non trattasi di Aiuto di stato o dopo la Decisione di approvazione del regime di aiuto "de minimis". >>

*è sostituito dal testo seguente:*

<< La comunicazione della Commissione Europea sulla nozione degli Aiuti di Stato di cui all'art 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01), pubblicata in Gazzetta Ufficiale della UE il 19/07/2016, dal paragrafo 199 al paragrafo 228, in merito alle infrastrutture conferma l'orientamento della UE in caso di attività o opere non sfruttate commercialmente o recanti vantaggi alla collettività:

- Paragrafo 203: "il finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali è in linea di principio escluso dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato... omissis",

- Paragrafo 205: "se un'infrastruttura è utilizzata per attività sia di natura economica che non economica, il finanziamento pubblico per la sua costruzione rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato solo nella misura in cui copre i costi legati alle attività economiche",

- Paragrafo 211: "Omissis .... l'infrastruttura non deve essere concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo, ma deve recare beneficio alla società nel suo insieme"; poiché gli interventi oggetto del presente bando:

- interessano opere che non sono intese ad essere sfruttate a fini commerciali;
- interessano attività non di natura economica ed il finanziamento copre i costi legati alle attività non economiche;
- recano beneficio alla società nel suo insieme e **riguardano infrastrutture non concepite** per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo.

Per motivi di certezza giuridica, le sovvenzioni concesse nell'ambito dell'intervento SRD04-B a soggetti di cui alla precedente lettera C) sono state notificate in data 07/08/2024 alla Commissione Europea come non aiuti di Stato.

**A seguito della notifica i Servizi della Commissione hanno inviato il 2/9/2024 una richiesta di informazioni complementari, a cui la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte ha risposto in data 26/9/2024.**

**Sulla base delle informazioni complementari fornite dalla Regione, i servizi della Commissione hanno rilevato (nota comp(2024)8823018 del 31/10/2024) :**

- **che i soggetti "associazioni e enti non profit" beneficiari delle misure di finanziamento, in virtù del loro statuto, svolgono specifiche attività di interesse pubblico relative a interventi non**

produttivi agricoli con finalità ambientali che, *prima facie*, sembrano non costituire attività economiche;

- che tuttavia, qualora un beneficiario appartenente alla categoria “altri gestori del territorio” svolga anche attività di natura economica, occorre garantire che il finanziamento pubblico concesso per attività non economiche, condotte a beneficio dell’ambiente e della collettività, non possa essere utilizzato per sovvenzionare le attività economiche svolte dal medesimo soggetto. Nella nota si precisa che questo risultato può essere conseguito, ad esempio, limitando il finanziamento pubblico al costo netto dell’attività non economica, individuabile sulla base di una chiara distinzione contabile.

I servizi della Commissione ritengono che le autorità regionali siano in possesso degli elementi per valutare se le misure in oggetto costituiscano aiuti di Stato, essendo ben definite la giurisprudenza delle Corti UE e la prassi della Commissione, richiamate nella comunicazione sopra citata, e pertanto non considerano necessaria l’adozione di una specifica decisione al riguardo. Essi hanno pertanto invitato le autorità regionali ad assicurare il rispetto dei principi sopra indicati qualora gli aiuti in questione abbiano come beneficiari “altri gestori del territorio” e a ritirare la notifica.

L’Amministrazione regionale, con nota direttoriale dell’Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 28337 del 21/11/2024, ha confermato:

- che sia le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti non produttivi sia il finanziamento erogato ai sensi della misura risultano ben distinguibili dalle altre voci della contabilità del beneficiario, perché contraddistinte da un codice univoco di progetto chiaramente individuabile dai funzionari competenti;
- che, al fine di evitare che il finanziamento concesso per attività non economiche possa essere utilizzato per sovvenzionare in via trasversale eventuali attività economiche del medesimo soggetto, in fase istruttoria viene verificato che gli aiuti concessi siano limitati ai costi netti dell’attività non economica oggetto del sostegno, risultanti dai relativi documenti di spesa rendicontati (fatti salvi alcuni costi standard individuati nel PSP e riferiti al prezzario regionale);
- che l’aiuto erogato ai sensi dell’intervento SRD04-B costituisce quindi un mero rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione degli investimenti in oggetto e che questi ultimi, per la loro natura non produttiva, non sono in grado di generare guadagni, profitti o plusvalenze impiegabili per eventuali attività economiche svolte dai beneficiari degli aiuti;
- di ritenere, per le ragioni sopra esposte, che i finanziamenti erogati nel quadro della misura in oggetto non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1 del TFUE, anche quando a beneficiarne siano soggetti appartenenti alla categoria “altri gestori del territorio”.

L’Amministrazione regionale ha pertanto accolto l’invito dei servizi della Commissione a ritirare la notifica di non-aiuto di Stato riferita alle sovvenzioni in oggetto.

#### **B.4.2 Investimenti non ammissibili**

*Il terzo trattino:*

- investimenti realizzati su prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, con la possibile eccezione di posatoi per uccelli e di cassette nido, bat box e altre strutture per la fauna selvatica

posizionate su pali. Investimenti di tipo diverso sono ammissibili soltanto se la superficie sottratta alle colture sopra indicate è compensata dalla conversione di una superficie almeno equivalente di seminativi a prato, prati-pascolo o pascolo permanente, mantenuta per il periodo di permanenza dell'investimento;

è così modificato:

- investimenti realizzati su prati **permanenti**, prati-pascoli **permanenti** e pascoli permanenti, con la possibile eccezione di posatoi per uccelli e di cassette nido, bat box e altre strutture per la fauna selvatica posizionate su pali. Investimenti di tipo diverso sono ammissibili soltanto se la superficie sottratta alle colture sopra indicate è compensata dalla conversione di una superficie almeno equivalente di seminativi a prato **permanente**, prato-pascolo **permanente** o pascolo permanente, mantenuta per il periodo di permanenza dell'investimento;

### B.6.1 Attribuzione dei punteggi

*Nella tabella riguardante i principi e i criteri di selezione, la parte relativa al principio di selezione P03:*

<b>Principio di selezione P03: Connessione con altri interventi</b>		
Imprese che attuano impegni relativi alla destinazione non produttiva di superfici aziendali, in applicazione di interventi della nuova programmazione [SRA 12 (colture a perdere, corridoi ecologici) o di programmazioni precedenti (Operazioni 10.1.4/3 - inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi, 10.1.7/2 - coltivazioni a perdere e 10.1.7/3 - fasce inerbite ai margini dei campi)]	Domande di soggetti che hanno in corso di attuazione impegni relativi agli interventi indicati La verifica che gli impegni della SRA-ACA12.2 siano effettivamente in corso viene svolta mediante la documentazione di acquisto e il cartellino del produttore delle sementi, entrambi da allegare alla domanda di aiuto 2024 .	Rapporto fra la superficie complessiva interessata da impegni in corso di attuazione degli interventi SRA12, 10.1.4/3, 10.1.7/2 e 10.1.7/3 e la SAU aziendale: >0,5% e fino a 1%: 2 punti > 1% e fino a 3%: 4 punti > 3% e fino al 10%: 6 punti >10%: 8 punti  Il rapporto viene calcolato sulla SAU aziendale ricadente nel territorio regionale  <i>Non essendovi impegni in corso delle sopra citate azioni della misura 10 (PSR 2014-2022), ai fini del punteggio si considerano soltanto gli impegni relativi all'intervento SRA12.</i>

*viene così integrata:*

<b>Principio di selezione P03: Connessione con altri interventi</b>		
Imprese che attuano impegni relativi alla destinazione non produttiva di superfici aziendali, in applicazione di interventi della nuova programmazione [SRA 12 (colture a perdere, corridoi ecologici) o di programmazioni precedenti (Operazioni 10.1.4/3 - inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi, 10.1.7/2 - coltivazioni a perdere e 10.1.7/3 -	Domande di soggetti che hanno in corso di attuazione impegni relativi agli interventi indicati La verifica che gli impegni della SRA-ACA12.2 siano effettivamente in corso viene svolta mediante la documentazione di acquisto e il cartellino del produttore delle sementi, entrambi da allegare alla domanda di aiuto 2024 .	Rapporto fra la superficie complessiva interessata da impegni in corso di attuazione degli interventi SRA12, 10.1.4/3, 10.1.7/2 e 10.1.7/3 e la SAU aziendale: >0,5% e fino a 1%: 2 punti > 1% e fino a 3%: 4 punti > 3% e fino al 10%: 6 punti >10%: 8 punti  Il rapporto viene calcolato sulla SAU

fasce inerbite ai margini dei campi]]		aziendale ricadente nel territorio regionale  <i>Non essendovi impegni in corso delle sopra citate azioni della misura 10 (PSR 2014-2022), ai fini del punteggio si considerano soltanto gli impegni relativi all'intervento SRA12. Come SAU di riferimento nel calcolo dell'incidenza della SOI dell'intervento SRA12, si considera la SAU di cui alla validazione del fascicolo aziendale utilizzato per l'ultima domanda SRA12 presentata.</i>
---------------------------------------	--	---

*Nella tabella riguardante i principi e criteri di selezione, la penultima casella (relativa ai criteri di priorità adottati a parità di punteggio):*

A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine, al richiedente più giovane (titolare della domanda, legale rappresentante dell'impresa) e al sesso meno rappresentato

*viene così integrata:*

A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine, al richiedente più giovane (titolare della domanda, legale rappresentante dell'impresa) e al sesso meno rappresentato. **Nel caso delle forme associative, la priorità viene assegnata in base all'età del rappresentante legale, il più giovane nel caso in cui vi siano più rappresentanti legali.**

*Nel capoverso sotto della tabella riguardante i principi e criteri di selezione, il secondo trattino:*

<< - per ogni albero isolato si considera una SOI di 25 mq (quadrato di 5 m di lato), comprensiva della fascia di rispetto inerbita; >>

*viene così integrato:*

<< - per ogni albero isolato si considera una SOI di 25 mq (quadrato di 5 m di lato, **con l'albero al centro**), comprensiva della fascia di rispetto inerbita; >>

*Dopo il capoverso sotto la tabella 2 - Criteri per l'attribuzione del punteggio relativo al principio di selezione P05 (caratteristiche progettuali):*

<< Per "specie arborea tartufigena" (T) si intende una specie arborea ad attitudine alta o media alla micorizzazione con le specie di tartufo specificate (cfr tabella 3).>>

vengono inseriti i seguenti capoversi:

<< **Ai fini del principio di priorità P05, per ogni formazione arbustiva e/o arborea ricadente in area ad attitudine tartufigena media o alta:**

- se la superficie interessata dall'impianto ricade in un'area con attitudine tartufigena media o alta rispetto a una determinata specie di tartufo, le specie arboree tartufigene prescelte devono essere preferenziali rispetto a tale area;
- se la superficie interessata dall'impianto ricade in più aree sovrapposte con attitudine tartufigena media o alta rispetto a diverse specie di tartufo, le specie arboree tartufigene prescelte devono essere preferenziali rispetto ad almeno una di tali aree;
- se la superficie interessata dall'impianto ricade in diversi tipi di aree (ad attitudine tartufigena media o alta verso una o più specie di tartufo ed eventualmente in altre aree del territorio regionale), si applica il criterio relativo al tipo di area nella quale la superficie interessata dall'investimento ricade in prevalenza. >>